

COMUNE DI ELINI

Provincia di Nuoro

ORIGINALE

Deliberazione della Giunta Comunale

N° 92 del 28.12.2022

Oggetto: **Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023-2025 e approvazione della dotazione organica**

L'anno **duemilaventidue** il giorno **ventotto** del mese di **dicembre** alle ore **14,00** in modalità telematica con sistema di videoconferenza, intendendosi comunque svolta nella sede istituzionale del Comune suddetto, regolarmente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

		<i>PRESENTE</i>	<i>ASSENTE</i>
<i>PILI VITALE</i>	SINDACO	X	
<i>LOBINA LUCA</i>	VICESINDACO	X	
<i>PILI ROMINA</i>	ASSESSORE	X	
<i>MARCHIONI MARCO</i>	ASSESSORE	X	
Presenti n. 4	Assenti n. 0		

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- presiede il Signor **Vitale Pili** nella sua qualità di Sindaco;
- partecipa **Cristina Cuboni** nella sua qualità di Segretario Comunale;

PREMESSO che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Tecnica;
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità Contabile;

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI

- l'art. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs 25 maggio 2017, n. 75:
«2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;
3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente.»;
- in tal senso le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” (DPCM 8 maggio 2018 pubblicato in G.U. n.173 del 27/7/2018);
- l'art 1 comma 562 della legge 296/2002 che impone per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008;
- l'art 9 comma 28 del D.L. 78/2010 e successive modificazioni e integrazioni in quale impone il rispetto del tetto onnicomprensivo di spesa per l'assunzione temporanea di personale, commisurato alla spesa sostenuta nel 2009 per le varie tipologie di lavoro flessibile;
- il decreto-legge 34/2019, articolo 33, e in sua applicazione il DPCM 17 marzo 2020 che ha delineato un metodo di calcolo delle capacità assunzionali completamente nuovo rispetto al sistema previgente come introdotto dall'art.3 del D.L.90 del 24/6/2014 conv. in L.114 del 11/08/2014 e successive integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 33 comma 2 del d.l. n. 34/2019 come convertito in legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. (...) I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (...);

CONSIDERATO che il nuovo regime trova fondamento non nella logica sostitutiva del turnover, legata alle cessazioni intervenute nel corso del quinquennio precedente, ma su una valutazione complessiva di sostenibilità della spesa di personale rispetto alle entrate correnti del Comune;

TENUTO CONTO dell'art. 3 comma 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 21 ottobre 2020 “Modalità e disciplina di dettaglio per l'applicazione dei nuovi criteri di classificazione relativi alle convenzioni per l'ufficio di segretario comunale e provinciale” che prevede che ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'art.33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa

PRESO ATTO che ai sensi dei conteggi effettuati secondo la nuova disciplina, il parametro di spese di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 20,83% e che pertanto il Comune si pone al di sotto del primo “valore soglia” secondo la classificazione indicata dal DPCM all'articolo 4, tabella 1;

RILEVATO che secondo l'art. 4 comma 2 del citato decreto “i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, (...) sino ad una spesa complessiva

rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”.

CONSIDERATO inoltre che:

- per effetto dell'art. 5, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, il DPCM limita il potenziale importo incrementale di spesa di personale in misura pari alla percentuale indicata nella tabella 2;
- a tale valore si aggiungono, sempre nel rispetto del tetto dato dal primo “valore soglia”, le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020;

RILEVATO pertanto che

- il Comune di Elini per l'anno 2022, dispone di un margine di potenziale maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari a € 98.338,91;
- ai fini del rispetto del limite di cui all' art. 1 comma 562 legge 27 dicembre 2006, n. 296, il valore dell'anno 2008 è pari a € 188.171,19
- la spesa di personale per il triennio 2023-2025 si mantiene in diminuzione rispetto al 2008, anche tenendo conto del fatto che ai sensi dell'art. 7 del DPCM “La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- la spesa di personale a tempo determinato nell'anno 2009 è stata quantificata in € 10.225,21, secondo il prospetto di seguito riportato e che tale spesa costituisce limite alle assunzioni effettuabili a tale titolo:

	DIPENDENTE	%	ME SI	CAT.	RETRIBUZIONE	ONERI	IRAP	TOT.
TEMPO DETERMINATO	C.M.	83,33	5,5	A	7.364,39	1.912,21	578,61	9.855,21
TIROCINI	D.R.		39 GG		370,00			370,00
TOTALE								€ 10.225,21

RITENUTO pertanto di programmare il fabbisogno di personale per il triennio 2023-2025, secondo il seguente programma di assunzioni:

1 ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO:

ANNO 2023

1. Assunzione di n. 1 Istruttore Amministrativo Contabile cat C a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore attraverso una delle seguenti modalità
 - 1.a Trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale e indeterminato;
 - 1.b Assunzione mediante procedura concorsuale o scorrimento di graduatorie di altri Enti.
- 2 Assunzione mediante procedura concorsuale di n. 1 esecutore tecnico specializzato, Categoria B3, del CCNL del personale del comparto Funzioni Locali, a tempo indeterminato e parziale per n. 18 ore, con previsione della riserva obbligatoria prioritariamente a favore dei volontari delle FF.AA. congedati senza demerito, ai sensi degli artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 e ss.mm. ii.

ANNO 2024	ANNO 2025
NESSUNA	NESSUNA

2. ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO:

ANNO 2023

2.a Assunzione mediante procedura concorsuale o convenzione con altri Enti di n. 1 istruttore direttivo Amministrativo Tecnico cat D1a tempo parziale e determinato per mesi 6;

in alternativa

2.b Attivazione di n. 2 tirocini formativi per 10 mesi;

<u>ANNO 2023</u>	<u>ANNO 2024</u>
<u>NESSUNA</u>	<u>NESSUNA</u>

RITENUTO che la proposta di integrazione della dotazione organica sia rispondente alle necessità manifestate da questa Amministrazione Comunale di perseguire ed ottenere ottimali livelli di efficacia ed efficienza;

DATO ATTO che il margine di spesa sopra citato, sulla base delle indicazioni disponibili anche per quanto riguarda le entrate correnti nell'arco del prossimo triennio, consente l'adozione del suddetto programma di reclutamento senza superare il "valore soglia" sopra citato;

VISTI:

- l'art. 16 della L.183/2011 e l'art. 33 del D. Lgs 165/2001, che dispongono l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 27 comma 9 del DL 66/2017 secondo il quale la mancata attivazione della piattaforma di certificazione dei crediti determina il divieto di assunzioni;
- l'art. 6 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 prevede che la mancata adozione del Piano di Azioni Positive per le pari opportunità previsto dal D. Lgs 198/2006 determina l'impossibilità di procedere a nuove assunzioni;

VERIFICATO che:

- è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale, attraverso l'attestazione prodotta dal responsabile apicali dell'Ente, allegata al presente atto, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti;
- il Piano di Azioni Positive per il triennio 2022-2024 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 26/01/2022;

DATO ATTO che ai sensi delle Linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 la programmazione del fabbisogno del personale richiede l'approvazione della dotazione organica dell'Ente nella sua nuova accezione, e cioè la rappresentazione dell'attuale situazione di personale in forza e delle eventuali integrazioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ente;

RITENUTO pertanto di aggiornare i reclutamenti fabbisogni di personale per il triennio 2023-2025, approvando il nuovo schema di dotazione organica del Comune di Elini secondo le linee di indirizzo di cui al DPCM 8 maggio 2018 (Allegato A);

RITENUTO di procedere all'approvazione del piano triennale di fabbisogni del personale, con valenza triennale ma da approvare annualmente, in coerenza con gli altri strumenti di programmazione economico finanziario dell'Ente;

DATO ATTO che la presente deliberazione è inviata all'organo di revisione economico finanziaria dell'ente al cui parere positivo è condizionata l'efficacia del presente provvedimento;

VISTI

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il vigente "Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi";
- lo statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato, con votazione espressa all'unanimità in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa di prendere atto che:

- il parametro di virtuosità finanziaria previsto dal DL 34/2019 e dal DPCM 17 marzo 2020 si colloca al di sotto del “valore soglia” di spese di personale su entrate correnti, e precisamente nella percentuale del 20,83%;
 - il Comune di Elini presenta altresì una capacità assunzionale residua dei 5 anni antecedenti al 2020 pari ad € 8.240,82;
 - di conseguenza per il 2023 il Comune di Elini dispone di un margine di potenziale maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato pari a € 106.579,73;
- 2) di approvare la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2023/2025, prevedendo la copertura dei posti di organico come meglio descritto in premessa;
 - 3) di prendere atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs.vo n. 165/2001, che, sulla base dell'attestazione prodotta dal Responsabile di servizio citata nella parte narrativa ed allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, nell'Ente non sussistono situazioni di sovrannumero o eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria;
 - 4) di approvare la dotazione organica dell'Ente, secondo le linee di indirizzo del DPCM 8 maggio 2018 (allegato A);
 - 5) di dare atto che il programma assunzionale mantiene il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, e che determina una spesa non superiore a quella prevista dall'art. 4 del citato DPCM 17 marzo 2020;
 - 6) di autorizzare per il triennio 2022/2024 le assunzioni a tempo determinato descritte in premessa, nel rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 9, comma 28, del D.L.78/2010 convertito in Legge 122/2010 e ss.mm.ii. e delle altre disposizioni nel tempo vigenti in materia di spesa di personale e di lavoro flessibile;
 - 7) di condizionare l'efficacia del presente atto all'acquisizione del parere positivo dell'organo di revisione economico finanziaria;
 - 8) di precisare che la programmazione triennale sarà rivista annualmente e comunque potrà essere aggiornata in relazione a nuove e diverse esigenze ed in relazione alle limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa.

DOPODICHE' con separata votazione all'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere in merito per l'avvio delle procedure di reclutamento previste nel presente atto.



COMUNE DI ELINI

Oggetto proposta di delibera:

Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023-2025 e approvazione della dotazione organica

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Elini, 28.12.2022

IL RESPONSABILE

Vitale PILI

Parere ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000

Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile.

Elini, 28.12.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Vitale PILI



COMUNE DI ELINI

DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 92 del 28/12/2022

OGGETTO:

Approvazione Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) 2023-2025 e approvazione della dotazione organica

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

**FIRMATO
IL SINDACO
PILI VITALE**

**FIRMATO
LA SEGRETARIO COMUNALE
CUBONI CRISTINA**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

**VERIFICA LIMITI
COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE**

**Limiti di spesa ex art. 1
comma 562**

188.171,19

	2023	2024	2025
	Costo	Oneri	Totale
Costi presunti di dotazione	130.087,85 €	47.149,05 €	177.236,90 €
Fondo risorse decentrate	26.456,33 €	9.125,82 €	35.582,16 €
Posizioni organizzative			
Spesa personale trasferito all'Unione	29.826,98 €	10.352,02 €	40.179,00 €
Altre voci (comandi, assegni nucleo familiare buoni pasto, formazione, inail)	4.276,59 €		4.276,59 €
Spese personale in convenzione Unione Comuni	34.642,65 €	12.347,56 €	46.990,22 €
Spese personale in convenzione Segreteria	29.753,34 €		29.753,34 €
Spesa personale a tempo determinato	6.364,33 €	2.572,90 €	8.937,22 €
Straordinario altri Enti	3.000,00 €	969,00 €	3.969,00 €
Funzioni Tecniche	10.000,00 €	3.230,00 €	13.230,00 €
			360.154,43 €

Totale spese di personale	360.154,43 €	360.154,43 €	360.154,43 €
Componenti escluse ai fini della verifica dei limiti	161.999,72 €	161.999,72 €	161.999,72 €
Componenti escluse ai fini della verifica dei limiti art 33 DL 34/2019	65.277,98 €	65.277,98 €	65.277,98 €
Spesa di personale utilizzata da altri Enti	17.036,70 €	17.036,70 €	17.036,70 €
*Componenti assoggettate a limite di spesa	149.913,43 €	149.913,43 €	149.913,43 €
spazi disponibili	38.257,75 €	38.257,75 €	38.257,75 €

FILE DI CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE D.L. 34/2019.
UTILIZZARE SE LA % DEL COMUNE E' INFERIORE ALLA SOGLIA DELLA Tabella 1

FASE 1	POPOLAZIONE	FASCIA	TURN OVER RESIDUO
INSERIMENTO DATI GENERALI ENTE	555	A	8.240,82

FASE 2	SPESA RENDICONTO 2020	236.339,75	
	SPESA RENDICONTO 2019	289.948,81	
INSERIMENTO VALORI FINANZIARI	ENTRATE RENDICONTO 2018	1.081.996,85 €	MEDIA 1.155.333,94
	ENTRATE RENDICONTO 2019	1.266.288,56 €	
	ENTRATE RENDICONTO 2021	1.117.716,41 €	
	fondo crediti dubbia esigibilita	20.830,00	
	ENTRATE NETTO FCDE	1.134.503,94	

FASE 3	20,83%		
CALCOLO % ENTE			

FASE 4	FASCIA	POPOLAZIONE	Tabella 1	Tabella 3
RAFFRONTO % ENTE CON % TABELLE	a	0-999	29,50%	33,50%
	b	1000-1999	28,60%	32,60%
	c	2000-2999	27,60%	31,60%
	d	3000-4999	27,20%	31,20%
	e	5000-9999	26,90%	30,90%
	f	10000-59999	27,00%	31,00%
	g	60000-249999	27,60%	31,60%
	h	250000-1499999	28,80%	32,80%
	i	1500000>	25,30%	29,30%

FASE 5	98.338,91		29,50%
CALCOLO INCREMENTO ASSUNZIONALE DISPONIBILE (se segno +)			

FASE 6	34,00%		Tabella 2	ANNO 2023
VERIFICA RISPETTO INCREMENTO % PROGRESSIVO Tabella 2	incremento massimo teorico	98.338,91	0-999	34,00%
	incremento entro limite Tabella 2	385.731,34	1000-1999	34,00%
	incremento effettivo	98.338,91	2000-2999	29,00%
			3000-4999	27,00%
			5000-9999	25,00%
			10000-59999	21,00%
		60000-249999	15,00%	
		250000-1499999	9,00%	
		1500000>	4,50%	

NUOVO LIMITE SPESA

FASE 7	334.678,66	
CALCOLO NUOVO LIMITE SPESA PERSONALE	spesa 2020 + incremento massimo teorico - riduzione % Tabella 2	

(EVENTUALE)			
FASE 8	incremento effettivo + bonus facoltà residua	106.579,73	INCREMENTO ENTRO SOGLIA MASSIMA NUOVO LIMITE SPESA
APPLICAZIONE TURN-OVER RESIDUO			
FASE 9	applicazione valore massimo teorico se inferiore a valore FASE 8 (segno negativo)	106.579,73	
VERIFICA FINALE RISPETTO % MASSIMA SOGLIA Tabella 1			342.919,48